

**DEVO MONTARE UN PONTEGGIO IN CANTIERE ; QUALI DOCUMENTI DEVO PREDISPORRE ? ( a cura [www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu))**

Classica domanda , che dal 1956 (vigenza del DPR 164/56) assilla gli artigiani e imprenditori edili, sull'allestimento dei ponteggi prefabbricati (anche multidirezionali) e a tubi e giunti.

Con il D.Lgs.n.81/2008, semplificando la situazione, per allestire un ponteggio in cantiere (ma anche all'interno di un industria per la manutenzione degli impianti) sono necessari i seguenti documenti:

- copia autorizzazione ministeriale del ponteggio , delle pedane metalliche e degli accessori speciali
- copia del disegno di montaggio a firma del datore di lavoro con indicazione degli schemi adottati, ancoraggi utilizzati, sovraccarichi esercitati inferiori ai limiti massimi ammessi dallo schema di montaggio (nel caso di rispetto degli schemi di montaggio del libretto)
- copia del PIMUS (piano di manutenzione uso e smontaggio del ponteggio ) redatto da personale competente, secondo le previsioni del D.Lgs.n.81/2008 , allegando copia degli attestati formativi degli addetti al montaggio dei ponteggi e del preposto al controllo (corso soggetto ad aggiornamento ogni 4 anni ). Nel pimus vanno allegare le schede di manutenzione e verifica del ponteggio prima e durante l'uso come previsto dal D.Lgs.n.81/2008
- copia del POS (piano operativo di sicurezza) redatto per la specifica fase di montaggio del ponteggio o come fase interna al POS piu' generale del cantiere edile, contenente quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs.n.81/2008
- copia delle certificazioni CE secondo le specifiche norme EN delle imbracature anti caduta, dei cordini, moschettoni e dissipatori di energia , sottoposti a verifica periodica secondo le indicazioni del fabbricante, compreso caschetto specifico per lavori in quota con sottogola a norma EN
- copia eventuale progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato per esecuzione ponteggio fuori schema tipo o con altezza oltre i 20 metri (misurata dai piedini all'ultimo estradosso del tavolato in legno) .

Alcuni casi di esecuzione fuori schema tipo con obbligo di progetto:

- 1) esecuzione mensole di avvicinamento alla facciata con tubi e giunti (se non indicate nei libretti)
- 2) esecuzione castelli di tiro per gru a torre di cantiere (se non indicati nel libretto)
- 3) esecuzione mensole a sbalzo con tubi e giunti
- 4) passi carrai e stilate particolari (se non indicate nel libretto)
- 5) partenza con piedini poggianti su strutture in legno o tubi e giunti (terreno in pendenza ) o su solai di dubbia portata
- 6) ancoraggi differenti dagli schemi tipo
- 7) posa di teli e graticci alla facciata del ponte con incremento effetto vela e maggiore torsione della struttura reticolare del ponte
- 8) maggiore sovraccarico al ponteggio per posa puntelli di sostegno armature per gronda in cemento armato o coperture in legno particolari , o depositi di macerie in posti con ridotto spazio di manovra al contorno del cantiere
- 9) ponteggi di sostegno opere in demolizione (tipico in tubi e giunti)
- 10) ponteggio non ancorato in facciata ma rinforzato nella struttura e zavorrato alla base con carichi specifici (concetto della mantovana continua).

Sul parapetto terminale al ponteggio (zona tetto o solaio o struttura in edificazione ) si apre una parentesi specifica .

A quanto deve resistere un parapetto? Il parapetto del ponteggio deve resistere ad un carico di 0,3 KN (circa 30 Kg.) in qualunque direzione; sotto questa forza il parapetto si deforma  $\leq 35$  mm. in regime elastico, cioè ritorna esattamente nella configurazione iniziale.

Oppure ad un carico concentrato di 1,25 KN (circa 125 Kg.) in seguito al quale non si deve rompere o disassemblare e può subire uno spostamento massimo di 20 cm. La norma Europea UNI EN 13374, fornisce indicazioni tecniche sul modo di esecuzione dei parapetti ma su terrazze e coperture inclinate (non per i ponteggi) dando delle specifiche di resistenza statica e dinamica secondo il tipo di inclinazione (tipo A o B o C).

Ma quindi il parapetto del ponteggio può essere usato come parapetto di protezione per lavori su tetti inclinati o simili (grandi terrazze inclinate etc.) ?

La circolare del 27 agosto 2010 del Ministero del Lavoro, specifica che “È possibile l’impiego di ponteggi (omesso..) come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato dal ponteggio? Risposta: Sì è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto (omesso) tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura”.

Quindi in seguito a questa circolare, è possibile utilizzare il parapetto del ponteggio come protezione dei lavoratori previa verifica da parte di tecnico abilitato che ne dimostri l’effettiva resistenza. Chiaramente se il ponteggio è usato per tetti e terrazzi con una pendenza inferiore a  $10^\circ$  e’ utilizzabile il parapetto del ponteggio senza verifica (copertura piana – parapetto tipo A). Alcuni fabbricanti di ponteggi hanno inserito nei libretti di montaggio il parapetto tipo B senza esigenza di verifica statica aggiuntiva (se montanti secondo gli schemi tipo del libretto).

